

## AGEVOLAZIONI

# **Agevolazioni per le cooperative di dipendenti che rilevano aziende**

di Alberto Rocchi



Il *Workers Buy Out* (in seguito Wbo) ha iniziato a diffondersi in Italia sin dagli anni 80. Può essere definito come quel fenomeno che vede **i dipendenti di un'azienda in crisi dar vita a una cooperativa** che, in coerenza con lo scopo mutualistico di fornire lavoro ai soci, si incarica di **rilevare il complesso aziendale** sfruttando:

- **l'ibridazione tra imprenditoria e lavoro proprio** del mondo della cooperazione e;
- gli appositi **canali finanziari alternativi** al credito tradizionale.

Lo schema negoziale è molto semplice e si articola nei **seguenti passaggi**:

1. i dipendenti dell'impresa in procedura concorsuale si **organizzano per acquisire l'azienda** o parte di essa (*target company*);
2. con questo obiettivo costituiscono una **cooperativa New Coop**, che viene finanziata con **l'anticipo delle indennità salariali** previste dalla normativa vigente;
3. gli **investitori istituzionali** possono partecipare in qualità di **soci finanziatori**;
4. la New Coop potrebbe richiedere, sulla base di un piano industriale sostenibile, **l'intervento del credito bancario**;
5. la New Coop **acquisisce un ramo** o l'intera azienda.

**Obiettivo del Wbo è l'acquisizione** non delle azioni o quote di partecipazione, come avviene per le operazioni di Mbo, ma **dell'azienda o del ramo di azienda**.

Il legislatore è intervenuto più volte per agevolare il Wbo fornendo vari **strumenti di carattere procedurale** e finanziario.

Una forma particolare di Wbo è quella che ha previsto il D.L. 83/2012, come da ultimo modificato dalla L. 178/2020. Quest'ultima norma ha disposto l'inserimento nel provvedimento originario di un comma 3-quater, all'interno dell'[\*\*articolo 23, D.L. 83/2012\*\*](#), nel quale viene prevista la possibilità di erogare **"finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano"**

**trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi”.**

La fattispecie individuata dal legislatore sembra essere parzialmente **più ristretta rispetto all'ambito generale del Wbo**. Infatti, si parla di aziende in crisi i cui titolari intendano cedere o affittare l'attività a cooperative di dipendenti. La terminologia usata fa pensare a una misura riservata al trasferimento da aziende gestite in forma individuale a società cooperative formate da lavoratori **provenienti da queste stesse imprese**.

Con riferimento a questa stessa fattispecie, la citata L. 178/2020 ha introdotto **tre ulteriori agevolazioni**:

1. con il **comma 271**, viene previsto che *“gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater [le cooperative di cui sopra], non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi”*. L'agevolazione è di carattere fiscale e riguarda la tassazione diretta dei **singoli lavoratori**, che potranno ricevere in completa esenzione il proprio Tfr, purché destinato alla **sottoscrizione del capitale sociale** della cooperativa che rileva l'azienda, evidentemente per la sola quota utilizzata a tale scopo.

2. la seconda misura è prevista dal **comma 272**, L. 178/2020, ed è stata **ulteriormente disciplinata dal D.M. 17.2.2023**. Il Decreto attuativo restringe ulteriormente il campo di azione della norma all'ipotesi di *“cessioni di azienda o rami di azienda effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese [...] costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima”*. In questi casi si applica:

- **l'esenzione da imposta sulle donazioni** prevista dall'**articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990**, a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'impresa** o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- il regime previsto dall'**articolo 58, comma 1, Tuir**, a condizione che la società cooperativa **assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda** e subentri nella **posizione dell'imprenditore individuale** in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti;

3. le cooperative costituite da dipendenti che rilevano aziende dei titolari, in cessione o in affitto, *“rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 cod. civ. a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione”*.